

AVVISO AI SOCI

INERENTE AL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si informano i Sig.ri Soci che la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in 1° convocazione il giorno 29 aprile 2020, sarà chiamata, oltre che ad approvare il bilancio dell'esercizio 2019, a nominare un amministratore in sostituzione di altro amministratore decaduto ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il presente avviso viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale, che prevede che *"Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:*

- a) *le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;*
- b) *la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;*
- c) *eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;*
- d) *eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del Consiglio di Amministrazione".*

Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento assembleare ed elettorale, le candidature (spontanee o sulla base di liste di candidati) devono essere depositate presso la sede della Banca almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e, pertanto, la presentazione delle candidature è ammessa esclusivamente nel periodo fra il 21 febbraio 2020 ed il 23 marzo 2020.

Corporeno, 21 febbraio 2020

MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Le modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature alle cariche sociali sono disciplinate nel Regolamento assembleare ed elettorale della Banca, in particolare agli articoli da 24 a 26. Il suddetto Regolamento, alla cui integrale lettura si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Banca.

Si riepilogano di seguito alcuni aspetti di maggior rilievo:

- ogni Socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti (rif. art. 24.3 del Regolamento);
- al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il Consiglio di Amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai Consiglieri, scelti anche tra il personale della Società. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo Statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali (rif. art. 25 del Regolamento);
- all'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee ovvero sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:
 - a) dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) da un numero di Soci non inferiore al 10% (dieci per cento) dei soci legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
- Con riferimento alle liste di candidati, a pena di inammissibilità:
 - o le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali; ogni Socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ogni lista deve contenere un numero di candidati pari almeno al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'Assemblea è convocata; accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre.
- Con riferimento alla presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli Soci al di fuori delle liste, a pena di inammissibilità:
 - o le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre e devono essere sottoscritte da un numero non inferiore al 3% (tre per cento) dei soci legittimati a votare; il Socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea; non sono consentite candidature spontanee di Soci che siano candidati in una lista e viceversa; le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno

60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali; non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali (rif. art. 26 del Regolamento);

- il modulo contenente le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai Consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione (rif. art. 26 del Regolamento);
- le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. sono considerate come non presentate (rif. art. 26.5 del Regolamento);
- la commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per Statuto. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il Presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.6. da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, ovvero le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento. Con riferimento alle liste, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. (rif. art. 26.8 del Regolamento);
- l'elenco di tutte le candidature spontanee nonché dei candidati componenti le liste ritenute adeguate - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle

valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa (rif. art. 26.9 del Regolamento).

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 29.1 del Regolamento assembleare ed elettorale, "Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci aventi i requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo".

Composizione quantitativa ottimale

L'art. 34 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) amministratori tra cui un presidente.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, tenendo conto di quanto previsto dal *Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale dei Consigli di amministrazione delle Banche Affiliate* adottato dalla Capogruppo ed in particolare:

- delle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alla sua dimensione, alla complessità e alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo,
- dell'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti,
- dell'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio,

ritiene che il numero effettivo di Consiglieri più coerente e congruo sia pari a 9 (nove).

Composizione qualitativa ottimale

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;

BANCA CENTRO EMILIA

Capitale sociale al 31.12.2018 Euro 44.102.403,37

Codice ABI: 08509.2

Iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia n.5352

Iscrizione all'Albo Cooperative n. A112765 - Codice REA (repertorio codice amministrativo) 164811

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 Codice Fiscale 01402600389

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca -

Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

- (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- (v) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, e che operino con autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo ai principi sopra esposti, ritiene di individuare i seguenti criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i propri componenti.

Competenza e Professionalità

I candidati devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca.

Onorabilità

I candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non assumere comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l'incarico di Amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Correttezza

I candidati devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Incompatibilità

I candidati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. "divieto di interlocking") nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 s.m.i..

BANCA CENTRO EMILIA

Capitale sociale al 31.12.2018 Euro 44.102.403,37

Codice ABI: 08509.2

Iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia n.5352

Iscrizione all'Albo Cooperative n. A112765 - Codice REA (repertorio codice amministrativo) 164811

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 Codice Fiscale 01402600389

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca -

Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Conflitti di interesse

I candidati devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti, ossia agire con indipendenza di giudizio.

Disponibilità di tempo

I candidati devono essere effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, che agli altri loro incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative o professionali.

Rappresentatività base sociale e territori di riferimento

Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere al perseguimento di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali.

Equilibrio tra i generi e diversità

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere ad una diversità di genere e diversificazione tra le fasce di età dei Consiglieri.

Indipendenza

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, ai sensi dell'art. 34.5 dello Statuto, costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

Formazione

In linea con le raccomandazioni di Banca d'Italia circa la necessità per le Banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Aziendali, il Consiglio di Amministrazione approva con frequenza annuale un piano di formazione dedicato ai propri componenti, che tenga conto anche dell'eventuale inserimento di nuovi componenti all'interno dell'Organo, che gli Amministratori si impegnano a rispettare.